

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

2001/427/GAI:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità** ..... 1

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope** ..... 4

Regolamento (CE) n. 1117/2001 della Commissione del 7 giugno 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 1118/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** ..... 8

- ★ **Regolamento (CE) n. 1119/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 2000/2001** ..... 9

- ★ **Regolamento (CE) n. 1120/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, che deroga al regolamento (CE) n. 609/2001 per quanto concerne l'attuazione di talune disposizioni per il 2001 e che modifica il regolamento (CE) n. 412/97** ..... 10

- ★ **Regolamento (CE) n. 1121/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane** ..... 12

Regolamento (CE) n. 1122/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001 ..... 13

Regolamento (CE) n. 1123/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001 ..... 14

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1124/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 .....	15
Regolamento (CE) n. 1125/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	16
Regolamento (CE) n. 1126/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione .....	18
Regolamento (CE) n. 1127/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	21
Regolamento (CE) n. 1128/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari .....	27

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2001/428/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativa alla concessione da parte del governo portoghese di un aiuto nazionale straordinario per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo** .....
- 28

**Commissione**

2001/429/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 maggio 2001, che sospende la procedura di riesame relativa ad un ostacolo agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistente in determinate pratiche commerciali mantenute dal Brasile per quanto riguarda gli scambi di prodotti tessili e di sorbitolo [notificata con il numero C(2001) 1449]** .....
- 30

2001/430/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1605]** .....
- 33

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 28 maggio 2001**  
**che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità**

(2001/427/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30, paragrafo 1, 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo ha adottato il 16 dicembre 1993 una risoluzione sulla criminalità comune nei grandi centri urbani e sui suoi legami con la criminalità organizzata <sup>(1)</sup> e il 17 novembre 1998 una risoluzione relativa agli orientamenti e alle misure di prevenzione della criminalità organizzata in vista dell'elaborazione di una strategia globale di lotta contro la criminalità organizzata <sup>(2)</sup>.
- (2) L'articolo 29 del trattato stabilisce che l'obiettivo dell'Unione in questo campo dev'essere perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo.
- (3) Nel piano d'azione di Vienna si chiedeva che nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam si mettessero a punto misure di prevenzione della criminalità.
- (4) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha concluso che occorre sviluppare le misure di prevenzione della criminalità e lo scambio delle migliori prassi e rafforzare la rete composta dalle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione, precisando che le priorità per tale cooperazione potrebbero essere innanzi tutto la delinquenza giovanile, la criminalità urbana e quella connessa alla droga. A tal fine si auspicava un esame della possibilità di un programma finanziato dalla Comunità.
- (5) A norma della raccomandazione n. 6 della strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio relativa alla prevenzione e al controllo della criminalità organizzata <sup>(3)</sup>, il Consiglio dev'essere opportunamente assistito da esperti qualificati in materia di prevenzione della criminalità, quali i punti focali nazionali, o

mediante la costituzione di una rete di esperti appartenenti alle organizzazioni nazionali incaricate della prevenzione della criminalità.

- (6) Vari seminari e conferenze importanti sulla prevenzione della criminalità, specie quelli tenutisi a Stoccolma nel 1996, a Noordwijk nel 1997, a Londra nel 1998 e nell'Algarve nel 2000 hanno sollecitato l'istituzione all'interno dell'Unione europea di una rete che potenziasse la cooperazione in materia di prevenzione della criminalità. La conferenza ad alto livello svoltasi nell'Algarve ha altresì posto in risalto la necessità che l'approccio della prevenzione della criminalità sia pluridisciplinare e basato sul partenariato. Tale esigenza è stata rilevata anche dalla conferenza di Saragozza del 1996, che ha sottolineato gli stretti legami esistenti tra la criminalità organizzata e la criminalità in generale.
- (7) È necessario coinvolgere l'insieme della società nell'elaborazione di un partenariato tra autorità pubbliche nazionali, locali e regionali, organizzazioni non governative, settore privato e cittadini. Le cause della criminalità sono molteplici e devono perciò essere affrontate con misure adottate a vari livelli da gruppi diversi della società, in collaborazione con le parti attive, aventi esperienze e competenze diverse, inclusa la società civile.
- (8) La maggior parte dei reati commessi contro i cittadini dell'Unione europea hanno luogo nelle zone urbane, per cui è necessario prendere in considerazione anche politiche urbane. A tal fine si dovrebbe porre l'accento su ogni tipo di violenza urbana che pregiudica le normali attività della collettività,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. È istituita una rete europea di prevenzione della criminalità, in seguito denominata «rete».
2. Il corretto funzionamento della rete è assicurato dai rappresentanti nazionali della stessa e da un segretariato, a norma della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU C 20 del 24.1.1994, pag. 188.

<sup>(2)</sup> GU C 379 del 7.12.1998, pag. 44.

<sup>(3)</sup> GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.

3. La prevenzione della criminalità riguarda tutte le misure atte a, o che contribuiscono in altro modo, a contrastare la criminalità e a diminuire il sentimento di insicurezza, di natura sia quantitativa che qualitativa, da essa generato nei cittadini, scoraggiando direttamente le attività criminali o mediante il ricorso a politiche e interventi destinati a ridurre il potenziale di criminalità e a limitarne le cause. Essa si avvale delle azioni dei governi, delle autorità competenti, delle autorità giudiziarie del settore penale, delle autorità locali e delle associazioni impegnate in tale settore da esse istituite in Europa, degli operatori del settore privato e del volontariato, dei ricercatori e dei cittadini, con il sostegno dei mezzi di comunicazione.

#### Articolo 2

1. La rete è composta di punti di contatto designati dai singoli Stati membri.

2. Ogni Stato membro designa un massimo di tre punti di contatto.

3. I punti di contatto comprendono almeno un rappresentante delle autorità nazionali competenti in materia di prevenzione della criminalità in tutti i suoi aspetti.

4. Ricercatori o docenti universitari specializzati in tale settore, nonché altri operatori impegnati nella prevenzione della criminalità, possono essere designati come punti di contatto. Gli Stati membri devono comunque fare in modo che attraverso i punti di contatto designati siano coinvolti ricercatori o docenti universitari, nonché altri operatori impegnati nella prevenzione della criminalità, quali le organizzazioni non governative, le autorità locali e gli operatori del settore privato.

5. Anche la Commissione designa un punto di contatto. L'Europol e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) sono associati ai lavori per gli aspetti che li riguardano. Altri organismi competenti possono essere associati ai lavori.

6. Ciascuno Stato membro si accerta che i suoi punti di contatto possiedano una conoscenza sufficiente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione per poter comunicare con i punti di contatto degli altri Stati membri.

#### Articolo 3

1. La rete contribuisce a sviluppare i vari aspetti della prevenzione della criminalità a livello di Unione e fornisce sostegno alle azioni di prevenzione della criminalità a livello locale e nazionale. Pur occupandosi di tutti i tipi di criminalità, la rete si impegna in particolare nel settore della delinquenza giovanile, della criminalità urbana e di quella connessa alla droga.

2. In particolare, la rete:

a) facilita la cooperazione, i contatti e gli scambi d'informazioni e di esperienze tra gli Stati membri e tra organismi nazionali, nonché tra gli Stati membri e la Commissione, le altri componenti del Consiglio e gli altri gruppi di esperti e reti specializzate nella prevenzione della criminalità;

b) raccoglie e analizza le informazioni sulle azioni di prevenzione in corso, sulla loro valutazione e l'analisi delle migliori prassi, nonché i dati esistenti sulla criminalità e la sua evoluzione negli Stati membri, allo scopo di contribuire alla riflessione sulle future decisioni a livello nazionale ed europeo. La rete assiste inoltre il Consiglio e gli Stati membri con questionari in materia di criminalità e relativa prevenzione;

c) contribuisce a individuare e sviluppare i principali settori di ricerca, formazione e valutazione nel campo della prevenzione della criminalità;

d) organizza conferenze, seminari, incontri e altre iniziative intese a far progredire e diffondere la riflessione su queste tematiche specifiche;

e) organizza attività che incentivano e favoriscono lo scambio di esperienze e migliori prassi;

f) promuove la cooperazione con i paesi candidati, i paesi terzi e gli organismi e le organizzazioni internazionali;

g) fornisce consulenza al Consiglio e alla Commissione, ove necessario e a loro richiesta, al fine di assisterli in merito a qualsiasi questione riguardante la prevenzione della criminalità;

h) rende conto ogni anno al Consiglio delle sue attività tramite le competenti strutture operative e indica i settori d'intervento prioritari del suo programma di lavoro per l'anno successivo. Il Consiglio prende atto della relazione, l'approva e la trasmette al Parlamento europeo.

#### Articolo 4

Per raggiungere i suoi obiettivi la rete:

a) privilegia un approccio pluridisciplinare;

b) si tiene in stretto rapporto, tramite i punti di contatto, con gli organismi incaricati della prevenzione della criminalità, con le autorità locali, con i partenariati locali e con la società civile, nonché con gli istituti di ricerca e le organizzazioni non governative degli Stati membri;

c) crea e gestisce un sito Internet contenente le relazioni periodiche e qualsiasi altra informazione utile, in particolare una raccolta delle migliori prassi;

d) si sforza di utilizzare e promuovere i risultati dei progetti riguardanti la prevenzione della criminalità finanziati nell'ambito dei programmi dell'Unione.

#### Articolo 5

1. La rete si riunisce per la prima volta il 28 agosto 2001.

2. La rete si riunisce almeno una volta per semestre, su convocazione della Presidenza in carica del Consiglio.

3. Parallelamente alle riunioni della rete, i rappresentanti nazionali della rete, costituiti da un rappresentante per ciascuno Stato membro designato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, si riuniscono per decidere in merito alle questioni di cui al paragrafo 4.

4. I rappresentanti nazionali della rete decidono circa il programma annuale della stessa, incluso un piano finanziario. In particolare essi stabiliscono:

- i settori prioritari da esaminare,
- le principali iniziative specifiche da svolgere (seminari e conferenze, studi e ricerche, programmi di formazione, ...),
- la struttura del sito Web.

Essi redigono inoltre la relazione annuale sulle attività della rete.

Le decisioni dei rappresentanti nazionali della rete sono adottate all'unanimità.

La riunione dei rappresentanti nazionali della rete è presieduta dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio.

Tali rappresentanti si riuniscono almeno una volta durante ogni Presidenza. Essi stabiliscono il proprio regolamento interno, che viene adottato all'unanimità.

5. Le funzioni di segretariato della rete sono svolte dalla Commissione.

6. Il segretariato della rete e le relative attività sono finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea.

7. Il Segretariato è responsabile dell'elaborazione del programma annuale della rete e della relazione annuale sulle attività della stessa. Svolge i compiti quotidiani della rete comprendenti la raccolta, l'analisi e la divulgazione delle informazioni, in collegamento con i punti di contatto nazionali. Assiste i membri della rete nella definizione, nella formulazione e nell'attuazione dei progetti. Esso crea e alimenta il sito web della rete. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretariato lavora in stretta collaborazione con i rappresentanti nazionali della rete.

#### *Articolo 6*

Il Consiglio procede alla valutazione dell'attività della rete nel triennio successivo all'adozione della presente decisione.

#### *Articolo 7*

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. BODSTRÖM

---

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2001 DEL CONSIGLIO  
del 5 giugno 2001**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di  
talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3677/90 <sup>(1)</sup> ha fissato misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
- (2) Le misure applicabili all'olio di sassofrasso sono attualmente oggetto di interpretazioni divergenti nell'ambito della Comunità, in quanto in alcuni Stati membri tale olio viene considerato come una miscela contenente safrolo, ed è quindi controllato, mentre in altri Stati membri esso viene considerato un prodotto naturale al quale non sono applicabili controlli. L'inserimento nella definizione di «sostanze classificate» di un riferimento ai prodotti naturali risolve tale divergenza e permette così di applicare controlli all'olio di sassofrasso. La definizione deve ricomprendere soltanto i prodotti naturali da cui si possano facilmente estrarre sostanze classificate.
- (3) L'istituzione di un procedimento di cooperazione è prevista nel piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e del 20 giugno 2000. Al fine di sostenere la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e l'industria chimica, in particolare per quanto riguarda le sostanze che, pur non essendo contemplate dalla normativa sui precursori, possono essere utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe di sintesi, è necessario incaricare la Commissione di elaborare linee direttrici intese a coadiuvare tale industria.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.

- (5) È pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 3677/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - «a) «sostanze classificate»: le sostanze elencate in allegato, inclusi i miscugli e i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i medicinali, i preparati farmaceutici, i miscugli, i prodotti naturali e gli altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione o economicamente efficienti».
- 2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

**Linee guida**

1. Per agevolare la cooperazione di cui all'articolo 3 ed estenderla alle sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione elabora, seguendo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, linee direttrici intese a coadiuvare l'industria chimica.
2. Le linee direttrici forniscono in particolare:
  - a) informazioni relative ai mezzi utilizzabili per riconoscere e segnalare le operazioni sospette;
  - b) un elenco regolarmente aggiornato delle sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in modo da consentire all'industria di controllare spontaneamente il commercio di tali sostanze;

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione (GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) altre informazioni eventualmente ritenute utili.

3. Gli Stati membri provvedono a che le linee direttrici e l'elenco di cui al paragrafo 2, lettera b), siano regolarmente diffusi nel modo ritenuto appropriato dalle autorità competenti ed in conformità agli obiettivi delle linee direttrici stesse.»

3) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.»

4) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 10 bis*

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate con la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Tale procedura si applica in particolare per:

- a) la determinazione dei quantitativi delle sostanze classificate nella categoria 3 e dei miscugli contenenti sostanze classificate nella categoria 3, ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma;
- b) la determinazione dei paesi e delle sostanze, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
- c) l'adozione delle condizioni per l'autorizzazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), in assenza di accordi con il paese terzo di cui trattasi;
- d) l'adozione del modello di formulario d'autorizzazione d'esportazione, di cui all'articolo 4, nonché delle modalità di utilizzazione dello stesso formulario e di quelle relative all'attuazione del sistema di autorizzazioni individuali aperte, di cui agli articoli 5 e 5 bis;
- e) la modifica dell'allegato del presente regolamento, qualora risultino modificate le tabelle dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. ENGQVIST

**REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2001 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	94,9
	999	94,9
0707 00 05	052	95,6
	999	95,6
0709 90 70	052	86,3
	999	86,3
0805 30 10	388	65,4
	528	64,7
	999	65,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	90,4
	400	108,1
	508	68,9
	512	102,4
	524	75,0
	528	82,1
	720	144,2
	804	98,6
	999	96,2
	0809 10 00	052
999		275,0
0809 20 95	052	385,1
	064	120,2
	068	264,1
	400	342,0
	999	277,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 giugno 2001**  
**relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di scorfano per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate

in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 14 maggio 2001. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3M eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2001.

La pesca dello scorfano nelle acque della zona NAFO 3M eseguita da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 14 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1119/2001 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2001****recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 2000/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato a ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali. Tale situazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, è tale da incentivare gli operatori ad offrire forti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di maggio nella parte settentrionale della Comunità, quantitativi per i quali esistono ancora possibilità di smaltimento sul mercato dopo il termine del periodo di intervento. Per porre rimedio a tale situazione, è opportuno offrire la possibilità di acquisto all'intervento di tali cereali fino al 15 agosto 2001.
- (2) Le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento <sup>(3)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento degli Stati membri diversi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo procedono all'acquisto dei quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 agosto 2001.
2. Il prezzo da pagare è il prezzo di intervento valido per il mese di maggio 2001.
3. L'organismo di intervento procede agli acquisti a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 824/2000.

Tuttavia, in deroga all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, l'ultima consegna dei cereali offerti all'intervento è effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2001 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2001****che deroga al regolamento (CE) n. 609/2001 per quanto concerne l'attuazione di talune disposizioni per il 2001 e che modifica il regolamento (CE) n. 412/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e abroga il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 609/2001 fissa al 31 agosto il termine ultimo per il pagamento dell'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori. L'allegato II stabilisce al 1° giugno ed al 1° ottobre di ogni anno le date limite per l'invio delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 609/2001 fissa al 20 % il campione minimo per i controlli da effettuare ogni anno sulle organizzazioni di produttori.
- (4) In rapporto al disposto del regolamento (CE) n. 411/97, tali norme costituiscono per gli Stati membri ulteriori vincoli amministrativi: nel 2001 il tempo disponibile dal 2 aprile 2001, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 609/2001, alle date limite previste per attuare le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 2, nonché all'allegato II è inferiore a quello di un normale anno di applicazione.
- (5) Al fine di consentire agli Stati membri di esaminare le domande di aiuto finanziario presentate dalle organizzazioni di produttori, nei casi in cui le suindicate nuove regole amministrative potrebbero rendere difficile tale compito, è opportuno stabilire un nuovo termine 15 ottobre 2001 per il pagamento dell'aiuto finanziario in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regola-

mento (CE) n. 609/2001 per quanto concerne i fondi di esercizio del 2000.

- (6) È opportuno stabilire un nuovo termine 31 ottobre 2001 per le informazioni concernenti l'anno 2000 che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 609/2001.
- (7) Occorre inoltre fissare al 10 % il livello del campione minimo per i controlli sulle organizzazioni di produttori che gli Stati membri devono effettuare durante il 2001, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, qualora per ragioni amministrative detti Stati non possano garantire una corretta e piena attuazione di tale disposizione.
- (8) Il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1493/97 <sup>(6)</sup>, prevede all'articolo 9 che gli Stati membri devono presentare una relazione sulle organizzazioni di produttori. Tale relazione è resa superflua dalla trasmissione di informazioni nel quadro del regolamento (CE) n. 609/2001 e non è più necessaria ai servizi della Commissione per le informazioni relative agli anni dal 2000 in poi.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri possono prorogare fino alla data limite del 15 ottobre 2001 i pagamenti dell'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 609/2001, concernenti i fondi di esercizio dell'anno 2000.

*Articolo 2*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 ottobre 2001 le informazioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 609/2001 concernenti l'anno 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 90 del 30.3.2001, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU L 62 del 4.3.1997, pag. 16.<sup>(6)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 32.

*Articolo 3*

Gli Stati membri effettuano i controlli relativi alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 609/2001, per l'anno 2001 su una percentuale pari ad almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori e il 30 % dell'aiuto comunitario.

*Articolo 4*

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 412/97 è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1121/2001 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2001****che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C e tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri sull'importo totale dei quantitativi di riferimento, stabiliti rispettivamente per gli operatori tradizionali A/B e C, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento suindicato, fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore.
- (2) Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, il totale dei quantitativi di riferimento ammonta a 1 964 154 tonnellate per gli operatori tradizionali A/B e a 725 180 tonnellate per gli operatori tradizionali C. Occorre pertanto stabilire un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per ciascuna delle due categorie di operatori tradizionali.

- (3) È opportuno ricordare che, per il secondo semestre dell'anno 2001, al quantitativo di riferimento dell'operatore tradizionale si applicano le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente in forza dei termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 896/2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 è fissato come segue:

- per ogni operatore tradizionale A/B: 1,07883,
- per ogni operatore tradizionale C: 0,97286.

2. Per il secondo semestre 2001, il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale fissato in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 896/2001 è moltiplicato, previa applicazione del paragrafo 1 di cui sopra, per il coefficiente fissato all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2001 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 1° al 7 giugno 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2001 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 1° al 7 giugno 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1124/2001 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2001 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 1° al 7 giugno 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 25,45 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.<sup>(6)</sup> GU L 94 del 4.4.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2001 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2001****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 2001, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1069/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1069/2001 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1069/2001 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 51.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 5,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	27,48 55,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	75,00 177,25 170,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2001 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 <sup>(5)</sup>. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Fatta salva la quantità di 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 7 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	161,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	201,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	161,00		R02	EUR/t	188,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	161,00		R03	EUR/t	193,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	161,00		A97	EUR/t	188,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	161,00		021 e 023	EUR/t	188,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	161,00	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	201,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	161,00		A97	EUR/t	188,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	161,00	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	188,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	161,00		064	EUR/t	—
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	—
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	161,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	201,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	161,00		R02	EUR/t	188,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	161,00		R03	EUR/t	193,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	201,00		A97	EUR/t	188,00
	R02	EUR/t	188,00		021 e 023	EUR/t	188,00
	R03	EUR/t	193,00	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	201,00
	064	EUR/t	—		A97	EUR/t	188,00
	A97	EUR/t	188,00		064	EUR/t	—
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	188,00	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	201,00
	R01	EUR/t	201,00		R02	EUR/t	188,00
	A97	EUR/t	188,00		R03	EUR/t	193,00
	064	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	201,00		A97	EUR/t	188,00
	R02	EUR/t	188,00		021 e 023	EUR/t	188,00
	R03	EUR/t	193,00	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	201,00
	064	EUR/t	—		A97	EUR/t	188,00
	A97	EUR/t	188,00		064	EUR/t	—
1006 30 63 9900	021 e 023	EUR/t	188,00	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	201,00
	R01	EUR/t	201,00		R02	EUR/t	188,00
	064	EUR/t	—		R03	EUR/t	193,00
	A97	EUR/t	188,00		064	EUR/t	—
	021 e 023	EUR/t	188,00		A97	EUR/t	188,00
	R01	EUR/t	201,00	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	201,00
	064	EUR/t	—		A97	EUR/t	188,00
	A97	EUR/t	188,00		064	EUR/t	—
	021 e 023	EUR/t	188,00	1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	188,00
	R01	EUR/t	201,00	1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
	064	EUR/t	—	1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
	A97	EUR/t	188,00				

(\*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per 800 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 giugno 2001**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, ultimo comma,  
considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1024/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1024/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esporta-

zione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CE) n. 1024/2001, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 58.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 91 9000	A02	EUR/kg	0,5536
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 99 9100	A02	EUR/kg	0,5536
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 99 9500	A02	EUR/kg	0,6023
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,597	0402 91 11 9370	A02	EUR/100 kg	6,670
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0402 91 19 9370	A02	EUR/100 kg	6,670
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,597	0402 91 31 9300	A02	EUR/100 kg	7,900
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,551	0402 91 39 9300	A02	EUR/100 kg	7,900
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,551	0402 91 99 9000	A02	EUR/100 kg	41,60
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	10,50	0402 99 11 9350	A02	EUR/kg	0,1700
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	15,77	0402 99 19 9350	A02	EUR/kg	0,1700
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	15,77	0402 99 31 9150	A02	EUR/kg	0,1780
0401 30 31 9100	A02	EUR/100 kg	38,32	0402 99 31 9300	A02	EUR/kg	0,2490
0401 30 31 9400	A02	EUR/100 kg	59,85	0402 99 31 9500	A02	EUR/kg	0,4290
0401 30 31 9700	A02	EUR/100 kg	66,00	0402 99 39 9150	A02	EUR/kg	0,1780
0401 30 39 9100	A02	EUR/100 kg	38,32	0403 90 11 9000	A02	EUR/100 kg	4,930
0401 30 39 9400	A02	EUR/100 kg	59,85	0403 90 13 9200	A02	EUR/100 kg	4,930
0401 30 39 9700	A02	EUR/100 kg	66,00	0403 90 13 9300	A02	EUR/100 kg	48,10
0401 30 91 9100	A02	EUR/100 kg	75,22	0403 90 13 9500	A02	EUR/100 kg	50,60
0401 30 91 9500	A02	EUR/100 kg	110,55	0403 90 13 9900	A02	EUR/100 kg	54,50
0401 30 99 9100	A02	EUR/100 kg	75,22	0403 90 19 9000	A02	EUR/100 kg	54,80
0401 30 99 9500	A02	EUR/100 kg	110,55	0403 90 33 9400	A02	EUR/kg	0,4810
0402 10 11 9000	A02	EUR/100 kg	5,000	0403 90 33 9900	A02	EUR/kg	0,5450
0402 10 19 9000	A02	EUR/100 kg	5,000	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,327
0402 10 91 9000	A02	EUR/kg	0,0500	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	15,77
0402 10 99 9000	A02	EUR/kg	0,0500	0403 90 59 9310	A02	EUR/100 kg	38,32
0402 21 11 9200	A02	EUR/100 kg	5,000	0403 90 59 9340	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9300	A02	EUR/100 kg	48,40	0403 90 59 9370	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9500	A02	EUR/100 kg	51,10	0403 90 59 9510	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9900	A02	EUR/100 kg	55,00	0404 90 21 9120	A02	EUR/100 kg	4,270
0402 21 17 9000	A02	EUR/100 kg	5,000	0404 90 21 9160	A02	EUR/100 kg	5,000
0402 21 19 9300	A02	EUR/100 kg	48,40	0404 90 23 9120	A02	EUR/100 kg	5,000
0402 21 19 9500	A02	EUR/100 kg	51,10	0404 90 23 9130	A02	EUR/100 kg	48,40
0402 21 19 9900	A02	EUR/100 kg	55,00	0404 90 23 9140	A02	EUR/100 kg	51,10
0402 21 91 9100	A02	EUR/100 kg	55,36	0404 90 23 9150	A02	EUR/100 kg	55,00
0402 21 91 9200	A02	EUR/100 kg	55,81	0404 90 29 9110	A02	EUR/100 kg	55,40
0402 21 91 9350	A02	EUR/100 kg	56,35	0404 90 29 9115	A02	EUR/100 kg	55,80
0402 21 91 9500	A02	EUR/100 kg	61,67	0404 90 29 9125	A02	EUR/100 kg	56,40
0402 21 99 9100	A02	EUR/100 kg	55,36	0404 90 29 9140	A02	EUR/100 kg	61,70
0402 21 99 9200	A02	EUR/100 kg	55,81	0404 90 81 9100	A02	EUR/kg	0,0500
0402 21 99 9300	A02	EUR/100 kg	56,35	0404 90 83 9110	A02	EUR/kg	0,0500
0402 21 99 9400	A02	EUR/100 kg	60,23	0404 90 83 9130	A02	EUR/kg	0,4840
0402 21 99 9500	A02	EUR/100 kg	61,67	0404 90 83 9150	A02	EUR/kg	0,5110
0402 21 99 9600	A02	EUR/100 kg	66,90	0404 90 83 9170	A02	EUR/kg	0,5500
0402 21 99 9700	A02	EUR/100 kg	69,79	0404 90 83 9936	A02	EUR/kg	0,1700
0402 21 99 9900	A02	EUR/100 kg	73,21	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	165,85
0402 29 15 9200	A02	EUR/kg	0,0500	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	170,00
0402 29 15 9300	A02	EUR/kg	0,4842	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	165,85
0402 29 15 9500	A02	EUR/kg	0,5112	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	170,00
0402 29 15 9900	A02	EUR/kg	0,5500	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	165,85
0402 29 19 9300	A02	EUR/kg	0,4842	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	170,00
0402 29 19 9500	A02	EUR/kg	0,5112	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	170,00
0402 29 19 9900	A02	EUR/kg	0,5500	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	170,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	165,85		L03	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	170,00		A24	EUR/100 kg	31,87
0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	176,22		L04	EUR/100 kg	31,87
0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	155,49		400	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	161,71		A01	EUR/100 kg	31,87
0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	216,00	0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—
0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	170,00	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9230	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9913	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	37,68		A24	EUR/100 kg	58,77
	L04	EUR/100 kg	37,68		L04	EUR/100 kg	58,77
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	23,80
	A01	EUR/100 kg	37,68		A01	EUR/100 kg	58,77
0406 10 20 9290	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9915	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	35,05		A24	EUR/100 kg	77,56
	L04	EUR/100 kg	35,05		L04	EUR/100 kg	77,56
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	31,70
	A01	EUR/100 kg	35,05		A01	EUR/100 kg	77,56
0406 10 20 9300	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9917	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	15,39		A24	EUR/100 kg	82,41
	L04	EUR/100 kg	15,39		L04	EUR/100 kg	82,41
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	33,70
	A01	EUR/100 kg	15,39		A01	EUR/100 kg	82,41
0406 10 20 9610	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	51,11		A24	EUR/100 kg	92,10
	L04	EUR/100 kg	51,11		L04	EUR/100 kg	92,10
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	37,60
	A01	EUR/100 kg	51,11		A01	EUR/100 kg	92,10
0406 10 20 9620	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9710	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	51,83		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	51,83		A24	EUR/100 kg	14,50
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,74
	A01	EUR/100 kg	51,83		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9630	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	14,50
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	57,86		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	57,86		A24	EUR/100 kg	21,28
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,34
	A01	EUR/100 kg	57,86		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	A01	EUR/100 kg	21,28
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	85,03		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	85,03		A24	EUR/100 kg	14,50
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,74
	A01	EUR/100 kg	85,03		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9650	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	14,50
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	70,86		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,86		A24	EUR/100 kg	21,28
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,34
	A01	EUR/100 kg	70,86		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	A01	EUR/100 kg	21,28
0406 10 20 9830	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	26,28		A24	EUR/100 kg	30,95
	L04	EUR/100 kg	26,28		L04	EUR/100 kg	16,51
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	26,28		A01	EUR/100 kg	30,95
0406 10 20 9850	L02	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 9500	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	102,90
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	33,50
	A24	EUR/100 kg	21,28		A01	EUR/100 kg	117,54
	L04	EUR/100 kg	11,34		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 30 39 9700	A01	EUR/100 kg	21,28	A24	EUR/100 kg	103,92	
	L02	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	90,36	
	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	30,95	A01	EUR/100 kg	103,92	
	L04	EUR/100 kg	16,51	0406 90 25 9900	L02	EUR/100 kg	—
400	EUR/100 kg	—	L03		EUR/100 kg	—	
A01	EUR/100 kg	30,95	A24		EUR/100 kg	102,80	
0406 30 39 9930	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	89,77
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	30,95	A01	EUR/100 kg	102,80	
	L04	EUR/100 kg	16,51	0406 90 27 9900	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	30,95	A24		EUR/100 kg	93,10	
0406 30 39 9950	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	81,30
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	35,00	A01	EUR/100 kg	93,10	
	L04	EUR/100 kg	18,67	0406 90 31 9119	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	35,00	A24		EUR/100 kg	85,71	
0406 30 90 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,72
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	19,20
	A24	EUR/100 kg	36,72	A01	EUR/100 kg	85,71	
	L04	EUR/100 kg	19,58	0406 90 33 9119	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	36,72	A24		EUR/100 kg	85,71	
0406 40 50 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,72
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	19,20
	A24	EUR/100 kg	90,00	A01	EUR/100 kg	85,71	
	L04	EUR/100 kg	90,00	0406 90 33 9919	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	90,00	A24		EUR/100 kg	78,60	
0406 40 90 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	68,29
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	92,42	A01	EUR/100 kg	78,60	
	L04	EUR/100 kg	92,42	0406 90 33 9951	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	92,42	A24		EUR/100 kg	78,66	
0406 90 13 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	68,98
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	116,37	A01	EUR/100 kg	78,66	
	L04	EUR/100 kg	101,62	0406 90 35 9190	L02	EUR/100 kg	33,29
	400	EUR/100 kg	45,30		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	116,37	A24		EUR/100 kg	121,56	
0406 90 15 9100	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	105,71
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	46,20
	A24	EUR/100 kg	120,25	A01	EUR/100 kg	121,56	
	L04	EUR/100 kg	105,01	0406 90 35 9990	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	46,70		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	120,25	A24		EUR/100 kg	121,56	
0406 90 17 9100	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	105,71
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	30,20
	A24	EUR/100 kg	120,25	A01	EUR/100 kg	121,56	
	L04	EUR/100 kg	105,01	0406 90 37 9000	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	46,70		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	120,25	A24		EUR/100 kg	116,37	
0406 90 21 9900	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	101,62
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	45,30
	A24	EUR/100 kg	117,54	A01	EUR/100 kg	116,37	

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 61 9000	L02	EUR/100 kg	47,01	0406 90 78 9500	400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	105,98
	A24	EUR/100 kg	129,64		L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	112,00		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	43,00		A24	EUR/100 kg	104,35
0406 90 63 9100	A01	EUR/100 kg	129,64	L04	EUR/100 kg	91,91	
	L02	EUR/100 kg	42,83	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	104,35	
	A24	EUR/100 kg	128,55	0406 90 79 9900	L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	111,41	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 63 9900	400	EUR/100 kg	48,10	A24	EUR/100 kg	86,27	
	A01	EUR/100 kg	128,55	L04	EUR/100 kg	75,02	
	L02	EUR/100 kg	34,22	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	86,27	
	A24	EUR/100 kg	124,18	0406 90 81 9900	L02	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9100	L04	EUR/100 kg	107,11	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	36,80	A24	EUR/100 kg	108,62	
	A01	EUR/100 kg	124,18	L04	EUR/100 kg	94,85	
	0406 90 69 9910	A00	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	35,80
	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	108,62	
0406 90 73 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9910	L02	EUR/100 kg	33,32
	A24	EUR/100 kg	124,18	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	107,11	A24	EUR/100 kg	117,90	
	400	EUR/100 kg	36,80	L04	EUR/100 kg	102,43	
	A01	EUR/100 kg	124,18	400	EUR/100 kg	44,60	
0406 90 75 9900	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	117,90	
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9991	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	108,07	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	93,90	A24	EUR/100 kg	117,90	
	400	EUR/100 kg	16,70	L04	EUR/100 kg	102,43	
0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	108,07	400	EUR/100 kg	30,20	
	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	117,90	
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9995	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	96,98	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	84,68	A24	EUR/100 kg	108,07	
0406 90 76 9400	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	93,90	
	A01	EUR/100 kg	96,98	400	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	108,07	
	L03	EUR/100 kg	—	A00	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	108,62	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	94,85	0406 90 86 9200	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	17,40	L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	108,62	A24	EUR/100 kg	102,23	
	L02	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	86,17	
	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	20,80	
0406 90 78 9100	A24	EUR/100 kg	102,45	A01	EUR/100 kg	102,23	
	L04	EUR/100 kg	90,24	0406 90 86 9300	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	17,40	L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	102,45	A24	EUR/100 kg	103,32	
	L02	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	87,41	
0406 90 78 9300	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	22,80	
	A24	EUR/100 kg	102,26	A01	EUR/100 kg	103,32	
	L04	EUR/100 kg	87,50	0406 90 86 9400	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	102,26	A24	EUR/100 kg	108,62	
0406 90 78 9900	L02	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	92,87	
	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	25,80	
	A24	EUR/100 kg	105,98	A01	EUR/100 kg	108,62	
	L04	EUR/100 kg	92,78	0406 90 86 9900	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 85 9910	L02	EUR/100 kg	—	A24	EUR/100 kg	117,90	
	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	102,43	
	A24	EUR/100 kg	124,18	400	EUR/100 kg	30,20	
	L04	EUR/100 kg	107,11	A01	EUR/100 kg	117,90	
	400	EUR/100 kg	36,80				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9200	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	45,63
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9973	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	85,19		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	71,81		A24	EUR/100 kg	104,74
	400	EUR/100 kg	18,60		L04	EUR/100 kg	91,46
	A01	EUR/100 kg	85,19		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9300	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	A01	EUR/100 kg	104,74
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	94,89		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	80,27		A24	EUR/100 kg	113,19
	400	EUR/100 kg	21,00		L04	EUR/100 kg	99,26
	A01	EUR/100 kg	94,89		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9400	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	A01	EUR/100 kg	113,19
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	96,33		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	82,36		A24	EUR/100 kg	114,45
	400	EUR/100 kg	23,00		L04	EUR/100 kg	101,25
	A01	EUR/100 kg	96,33		400	EUR/100 kg	24,00
0406 90 87 9951	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	A01	EUR/100 kg	114,45
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	106,68		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	93,15		A24	EUR/100 kg	103,92
	400	EUR/100 kg	31,80		L04	EUR/100 kg	90,36
	A01	EUR/100 kg	106,68		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9971	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A01	EUR/100 kg	103,92
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	106,68	0406 90 88 9300	L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	93,15		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	25,80		A24	EUR/100 kg	83,50
	A01	EUR/100 kg	106,68		L04	EUR/100 kg	70,90
0406 90 87 9972	A24	EUR/100 kg	45,63		400	EUR/100 kg	22,80
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	83,50
	L04	EUR/100 kg	39,68				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L02 Svizzera, Liechtenstein.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 giugno 2001**  
**relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra

gli operatori. Occorre respingere le domande dei titoli per i prodotti suddetti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0402 99, 0403 90 13 9300, 0404 90 23 9130 e 0404 90 83 9130 depositate dal 1° al 6 giugno 2001 incluso, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 118 del 27.4.2001, pag. 4.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2001

**relativa alla concessione da parte del governo portoghese di un aiuto nazionale straordinario per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo**

(2001/428/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo portoghese il 6 aprile 2001,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, autorizza un sostegno della Comunità alla distillazione dei vini per sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino.
- (2) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 consente l'adozione di un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato vitivinicolo dovuta ad una notevole eccedenza e/o a problemi di qualità.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2774/2000 della Commissione <sup>(2)</sup> ha sospeso la notifica dei nuovi contratti per una distillazione facoltativa (articolo 29) rendendo in tal modo questa misura di mercato inapplicabile ai quantitativi comunicati dal Portogallo per la prima quindicina di dicembre.
- (4) A seguito della richiesta del Portogallo del 19 dicembre 2000, il regolamento (CE) n. 442/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha deciso un provvedimento di distillazione di crisi ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 per un quantitativo di 450 000 hl di vino da tavola, con l'obiettivo di ridurre al minimo le ripercussioni, sul piano della stabilità del mercato vitivinicolo, dello smaltimento di talune sacche eccedentarie di vino da tavola bianco, conseguenti alla

mancata applicazione della distillazione facoltativa in Portogallo.

- (5) Il prezzo minimo che il distillatore deve pagare al produttore nell'ambito della distillazione di crisi (1,914 EUR per % vol e per ettolitro) è inferiore al prezzo stabilito per la distillazione facoltativa (2,488 EUR per % vol e per ettolitro), il che si traduce in una diminuzione considerevole del reddito dei produttori valutata a circa 3,1 milioni di EUR. Inoltre, il prezzo minimo stabilito per questa distillazione di crisi rischia di non essere sufficientemente allettante, il che potrebbe ridurre notevolmente l'adesione a questa misura di mercato e compromettere di conseguenza il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla medesima.
- (6) Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a rimediare alla situazione di squilibrio constatata, compatibile con il mercato comune, nelle condizioni previste dalla presente decisione, fermo restando in particolare che occorre assicurare ai produttori che accedono alla distillazione di crisi un reddito equivalente a quello che sarebbe stato loro garantito dalla distillazione facoltativa cui non hanno avuto accesso e autorizzare la concessione di un aiuto nazionale straordinario ai produttori di vino portoghese, limitato alla differenza di prezzo tra i due tipi di distillazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È considerato compatibile con il mercato comune un aiuto straordinario concesso dal governo portoghese alla distillazione di 450 000 ettolitri di vino pari ad un valore massimo di 0,574 EUR per % vol/hl (115,077 escudos) nella misura in cui ciò è strettamente necessario per rimediare alla situazione di squilibrio constatata nel territorio portoghese.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 321 del 19.12.2000, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU L 63 del 3.3.2001, pag. 52.

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. WINBERG

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2001

**che sospende la procedura di riesame relativa ad un ostacolo agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistente in determinate pratiche commerciali mantenute dal Brasile per quanto riguarda gli scambi di prodotti tessili e di sorbitolo**

[notificata con il numero C(2001) 1449]

(2001/429/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. CONTESTO PROCEDURALE

#### 1. Esame delle importazioni di prodotti tessili

- (1) Il 12 gennaio 1998, la Febeltex (Fédération Belge du Textile) ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso «regolamento»).
- (2) La Febeltex sostiene che le vendite comunitarie di prodotti tessili in Brasile risentono di un certo numero di ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire «qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire». Gli ostacoli in questione sarebbero:

- il sistema di concessione non automatica delle licenze applicato dal Brasile per le sue importazioni di prodotti tessili. Secondo il denunziante, questo sistema non è giustificato poiché non applica nessuna misura di politica commerciale compatibile con l'OMC,
- i requisiti brasiliani per quanto riguarda le modalità di pagamento delle importazioni, gestite attraverso un «regime orizzontale» (che il Brasile applica a tutte le importazioni) e un «regime specifico» (applicato alle importazioni di prodotti tessili),
- un regime di prezzi minimi all'importazione. Secondo la Febeltex, numerosi prodotti tessili sono stati assoggettati a prezzi minimi discrezionali all'importazione attraverso i sistemi di concessione delle licenze e di determinazione del valore in dogana.

(3) Avendo stabilito che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura di esame, la Commissione ha pubblicato un avviso in tal senso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>.

(4) Le autorità brasiliane sono state informate dell'apertura dell'inchiesta e invitate a rispondere ad un questionario sui presunti ostacoli agli scambi. Il governo brasiliano ha risposto fornendo alla Commissione le informazioni richieste.

(5) La relazione conclusiva sulla procedura di esame è stata distribuita agli Stati membri il 9 novembre 1998 durante la riunione del comitato consultivo.

#### 2. Esame delle importazioni di sorbitolo

(6) Il 2 ottobre 1998, la Cerestar Holding BV ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

<sup>(2)</sup> GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU C 63 del 27.2.1998, pag. 2.

(7) Il denunziante sostiene che le vendite comunitarie di sorbitolo in Brasile risentono dei seguenti ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento:

- introduzione nel dicembre 1997 da parte del governo brasiliano (Departamento de Operações de Comércio Exterior), in conformità del «Comunicado DECEX n.º 20» dell'8.7.1997, di una procedura di concessione non automatica delle licenze per il sorbitolo in violazione delle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione,
- rifiuto arbitrario e/o non giustificato (o mancato rilascio) delle licenze d'importazione, da parte delle autorità brasiliane, per tutti i tipi di sorbitolo che entrano in Brasile al di sotto di un prezzo minimo fob,
- applicazione de facto di prezzi di riferimento inclusi nel sistema di determinazione del valore in dogana.

Il denunziante ha segnalato inoltre una mancanza generalizzata di trasparenza del sistema brasiliano di concessione delle licenze all'importazione, che non è stato debitamente notificato all'OMC.

(8) Avendo stabilito che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura di esame, la Commissione ha pubblicato un avviso in tal senso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(1)</sup>.

(9) Dopo l'intervento del produttore chimico italiano Lamberti, la procedura di esame è stata estesa alla carbossimetilcellulosa (CMC), un prodotto che risente dello stesso ostacolo agli scambi.

(10) Le autorità brasiliane sono state informate dell'apertura dell'inchiesta e invitate a rispondere ad un questionario sui presunti ostacoli agli scambi. Il governo brasiliano ha risposto fornendo alla Commissione le informazioni richieste.

(11) La relazione conclusiva sulla procedura di esame è stata distribuita agli Stati membri il 13 luglio 1999 durante la riunione del comitato consultivo.

#### B. RISULTANZE DELL'INCHIESTA

(12) Secondo le relazioni conclusive dell'inchiesta, al termine delle due procedure di esame il sistema di prezzi minimi applicato dal Brasile è risultato incompatibile con:

- l'articolo XI, paragrafo 1, del GATT (1994), poiché si tratta di una restrizione diversa dai dazi, dalle imposte o dagli altri oneri, applicata attraverso licenze all'importazione di qualsiasi prodotto dal territorio di un'altra parte contraente, senza giustificazioni compatibili con l'OMC,

— l'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo OMC sull'agricoltura, per gli stessi motivi {per quanto riguarda gli scambi di sorbitolo),

— gli articoli 2 e 5 dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, perché impone ispezioni sanitarie più restrittive per gli scambi di quanto non sia necessario per tutelare la vita o la salute degli esseri umani (per quanto riguarda gli scambi di sorbitolo e di CMC).

(13) Si ritiene inoltre che il sistema di concessione non automatica delle licenze d'importazione applicato dal Brasile, che impone un prezzo minimo, violi:

— gli articoli 1, 3 e 5 dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, poiché non è neutro nella sua applicazione, non è gestito in modo giusto ed equo ed esercita altri effetti restrittivi o di distorsione del commercio a livello di importazioni senza applicare restrizioni compatibili con l'OMC Non attuando alcuna misura, inoltre, il sistema non può essere limitato, in termini di portata e di durata, alla misura che attua. Per di più, l'elenco dei prodotti soggetti a licenze non automatiche non viene pubblicato, e le richieste di licenze d'importazione ad un prezzo inferiore al prezzo minimo rimangono senza risposta ufficiale per mesi e mesi,

— l'articolo X, paragrafi 1 e 3, del GATT (1994), poiché non viene pubblicato e non è gestito in modo uniforme, imparziale e ragionevole.

(14) Per quanto riguarda la legislazione brasiliana sul valore in dogana, l'applicazione sistematica dei prezzi di riferimento rende il funzionamento del sistema incompatibile con gli articoli da 1 a 7 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio — GATT 1994 (accordo sul valore in dogana).

(15) La procedura di esame ha confermato altresì che le prassi brasiliane contestate hanno arrecato effetti negativi per gli scambi di sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sugli ostacoli agli scambi, ostacolando le esportazioni di prodotti tessili, sorbitolo e CMC dalla Comunità verso il mercato brasiliano.

(16) Al termine dell'inchiesta Febeltex, il 17 marzo 1999, la Commissione ha deciso <sup>(2)</sup> di avviare una procedura OMC di risoluzione delle controversie. Una volta conclusa l'inchiesta Cerestar, si è ritenuto opportuno presentare per i due casi un'unica richiesta di consultazioni su tutti gli aspetti del regime d'importazione brasiliano risultati incompatibili con l'OMC. Nel presentare la domanda si intendeva inoltre chiedere al Brasile di rivedere radicalmente l'attuazione delle sue leggi e normative sulle importazioni, in conformità dell'articolo VIII, paragrafo 2, del GATT.

<sup>(1)</sup> GU C 361 del 24.11.1998, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 86 del 30.3.1999.

- (17) Durante le consultazioni, svoltesi il 19 novembre 1999, il Brasile ha respinto tutte le argomentazioni riguardanti i prezzi minimi praticati a livello delle licenze d'importazione o del valore in dogana, ma ha ammesso di non rispettare gran parte dei suoi obblighi OMC riguardanti le notifiche connesse al suo sistema di licenze d'importazione. Dopo le consultazioni, inoltre, non sono più stati applicati prezzi minimi alle importazioni di CMC e di sorbitolo e determinati prodotti tessili sono stati esclusi dal requisito riguardante la concessione non automatica delle licenze.
- (18) La Commissione riconosce che i sistemi brasiliani in questione sono stati notevolmente modificati successivamente alla denuncia presentata a norma del regolamento e che queste notevoli modifiche hanno agevolato l'ingresso dell'industria comunitaria sul mercato brasiliano.
- (19) Il Brasile, tuttavia, deve ancora modificare diversi aspetti dei suoi sistemi di concessione delle licenze d'importazione e di determinazione del valore in dogana onde conformarsi pienamente agli obblighi previsti dagli accordi OMC corrispondenti. Va inoltre migliorata anche la trasparenza dell'intero regime d'importazione.
- (20) La Commissione ritiene pertanto opportuno verificare l'impatto dei cambiamenti del sistema brasiliano per almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, così da stabilire se detti cambiamenti abbiano modificato in modo duraturo la situazione per quanto riguarda gli ostacoli agli scambi in Brasile.
- (21) La procedura di esame riguardante gli ostacoli agli scambi connessi alle licenze d'importazione, il valore in dogana e i prezzi minimi all'importazione sul mercato della Repubblica del Brasile dovrebbe essere sospesa, e la Commissione dovrebbe tenere sotto controllo la situazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.
- (22) Nei sei mesi successivi alla sospensione sarà elaborata una relazione sull'attuazione delle leggi e normative brasiliane pertinenti, su cui ci si baserà per proporre gli ulteriori interventi eventualmente necessari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La procedura di riesame relativa ad un ostacolo agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 consistente in determinate pratiche commerciali mantenute dal Brasile per quanto riguarda gli scambi di prodotti tessili e di sorbitolo, è sospesa.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2001

**che modifica per la terza volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito**

[notificata con il numero C(2001) 1605]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/430/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/415/CE <sup>(5)</sup>.
- (2) La direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985 <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica.
- (3) La direttiva 90/424/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE del Consiglio <sup>(8)</sup>, concerne le spese nel settore veterinario.
- (4) Vista l'evoluzione dell'epizootia, è opportuno prorogare le misure prese adattando tuttavia la regionalizzazione e alleviando, in particolare, le restrizioni concernenti l'Irlanda del Nord e l'Isola di Man.
- (5) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 12-13 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2001/356/CE è modificata come segue:

- 1) La data che figura all'articolo 15 è sostituita dalla data «20 luglio 2001».
- 2) Nell'allegato I i termini «Gran Bretagna, Irlanda del Nord» sono sostituiti dai termini «Regno Unito, escluse l'Irlanda del Nord e l'Isola di Man».
- 3) Nell'allegato II i termini «Gran Bretagna, Irlanda del Nord» sono sostituiti dai termini «Regno Unito, escluse l'Irlanda del Nord e l'Isola di Man».

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.<sup>(5)</sup> GU L 130 del 12.5.2001, pag. 47.<sup>(6)</sup> GU L 149 del 2.6.2001, pag. 38.<sup>(7)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.<sup>(8)</sup> GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.